

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 101/2025

semplificata *ex* art. 218, co. 3, c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni civili per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 228/2024, iscritto al n. **69727/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in Segreteria in data 28.11.2024.

Ad istanza di

L. S. (C.F.OMISSIS), nato a OMISSIS, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Roberta Sorgi (C.F. SRGRRT79R71G273Y - PEC: robertasorgi@pec.it), presso il cui studio a Palermo in P.zza G. Amendola n. 31 è elettivamente domiciliato.

CONTRO

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le risorse finanziarie, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via A. Depretis n. 45/A, Roma, rappresentato in giudizio dal dirigente *p.t.* dell'Ufficio VI "Previdenza e assistenza al personale",

dott. Giorgio Crovella, (PEC: *rif.previdenzaeassistenza@cert.vigilfuoco.it*).

Visti gli atti e i documenti della causa.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente adiva questa Corte per l'esecuzione della sentenza n. 228/2024 di questa Sezione emessa in data 05.06.2024 e pubblicata il 18.06.2024, notificata in data 20.06.2024.

Il ricorrente rappresentava che con la suddetta sentenza era stato riconosciuto il suo diritto alla ricongiunzione dei periodi svolti presso i Vigili del Fuoco con emissione del decreto *una tantum* della pensione. Lo stesso aggiungeva che in data 20.06.2024 provvedeva a notificare a tutti i resistenti costituiti la sentenza n. 228/2024 di questa Sezione lamentando che il Ministero resistente non aveva ancora provveduto a quanto disposto nonostante la diffida comunicata via PEC in data 23 ottobre 2024.

Secondo il ricorrente sussistevano, quindi, i presupposti di legge per chiedere ed ottenere l'ottemperanza alla suddetta decisione che risultava non eseguita e dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

La difesa attorea evidenziava che il ricorrente necessitava della ricongiunzione riconosciuta come suo diritto al fine del collocamento a riposo, per cui a fronte della totale inerzia del Ministero dell'Interno era costretto a rivolgersi nuovamente alla Corte dei conti., affinché, in ottemperanza alla citata sentenza, così adeguando la situazione di

fatto a quella di diritto, ordini all'Amministrazione resistente di dare completa ed esaustiva esecuzione alla suddetta pronuncia.

Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- ordinare al Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di dare esatta ottemperanza alla sentenza n. 228/2024 di questa Sezione, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento;

- nominare, eventualmente, un commissario *ad acta*, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte dell'intimato Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, all'obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le pari in conseguenza della sentenza n. 228/2024 emessa da questa Sezione;

- con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.

II. Con decreto del 6 dicembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 2 aprile 2025.

In data 5 marzo 2025 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso avvenuta in data 27 dicembre 2024.

III. In data 25 febbraio 2025 il Ministero depositava memoria di costituzione in giudizio in cui rappresentava che, in esecuzione a quanto disposto dalla sentenza oggetto di ottemperanza, con nota prot. n. 1073 del 10/01/2025, era stato trasmesso all'INPS Polo Regionale Fondo Pensioni di Palermo per i conseguenti adempimenti,

l'adottato decreto datato 9.01.2025, che si allegava, concernente *una tantum* in luogo di pensione per il periodo di servizio prestato dal sig. L. S. dal 16.03.1988 al 31.05.1989 presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi degli articoli 113- 115 del d.P.R. 1092/1973.

L'Amministrazione concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo provveduto, per quanto di competenza, a dare esecuzione alla sentenza n. 228/2024 di questa Sezione.

IV. In data 17 marzo 2025 parte ricorrente depositava memoria integrativa in cui comunicava che il Ministero dell'interno quale parte resistente, in data 09.01.2025, aveva ottemperato all'esecuzione della sentenza n. 228/2024, per cui era venuto meno ogni interesse a proseguire con il presente giudizio di ottemperanza.

V. All'udienza del 2 aprile 2025 erano assenti tutte le parti.

Il Giudice, quindi, poneva in decisione la causa.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va rilevato che agli atti non vi è prova che parte ricorrente abbia rispettato quanto previsto dall'art. 218, co. 1 del c.g.c. secondo cui nel giudizio dell'ottemperanza "L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta" (enfasi aggiunta).

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione "In tal modo il codice ha disegnato, compiutamente, senza necessità di

integrazione alcuna, una procedura affatto diversa e più snella rispetto a quella del giudizio pensionistico "ordinario", dove l'art. 152 dispone che la domanda si propone con ricorso, che poi però deve essere necessariamente depositato (art.154) in attesa che il Giudice emetta il decreto di fissazione udienza, nel rispetto dei nuovi termini previsti dal novellato art. 155.

Il giudizio di ottemperanza è caratterizzato dalla mera verifica dell'adempimento, o meno, al comando recato da una sentenza di merito. Pertanto, non appare illogica, né asistematica, la previsione che il ricorrente debba instaurare autonomamente il giudizio, senza passare per la previa emissione di un decreto di fissazione d'udienza e senza che il Giudice, quando fisserà l'udienza del giudizio ormai instaurato, debba osservare i lunghi termini imposti dall'art. 155 o quelli stabiliti dall'art. 173" (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 1132/2021 e sent. n. 330/2020; in senso conforme Sez. giur. TAA-sede di Trento, sent. n. 25/2020).

Nella fattispecie non risulta in atti che parte ricorrente abbia instaurato il giudizio con ricorso notificato al Ministero dell'interno e successivo deposito nella Segreteria di questa Sezione in quanto appare che nella fase di instaurazione del giudizio parte ricorrente abbia eseguito gli adempimenti previsti per il giudizio pensionistico di cognizione ai sensi degli artt. 154, co. 1 e 155, co. 3 del c.g.c. avendo notificato all'Amministrazione il decreto di fissazione dell'udienza già comunicato a tutte le parti dalla Segreteria di questa Sezione.

In ogni caso la riferita irregolarità risulta essere sanata dalla

costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente.

2. Il giudizio verte sull'ottemperanza della sentenza n. 228/2024 di questa Sezione che, per quanto qui di interesse, ha statuito quanto segue:

- dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione contributiva presso la propria gestione previdenziale del Fondo Pensioni Sicilia dei contributi relativi al periodo di servizio svolto presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna dal 16.03.1988 al 31.05.1989;

- condanna le Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, alla celere definizione del procedimento amministrativo finalizzato alla suddetta ricongiunzione contributiva.

In particolare, nella suddetta sentenza è stato accertato che il procedimento complesso facente capo al Ministero dell'interno, all'INPS e al Fondo Pensioni Sicilia per la ricongiunzione, ai sensi degli artt. 113-115 del dPR 1092/1973, del servizio statale di ruolo prestato dal ricorrente presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, in qualità di vigile del fuoco, dal 16.03.1988 al 31.05.1989, era in una fase di "stasi" in quanto il suddetto Ministero non aveva emesso il decreto *una tantum* il luogo di pensione per il suddetto periodo di servizio.

Entrambi le parti hanno concordato che, successivamente al deposito del ricorso nella Segreteria di questa Sezione, il Ministero dell'interno ha provveduto ad emettere il suddetto provvedimento, trasmettendolo all'INPS di Palermo e, per conoscenza, fra l'altro, al

Fondo Pensioni Sicilia e al ricorrente. Quest'ultimo ha rappresentato, a seguito della ottenuta esecuzione della sentenza di cui è giudizio di ottemperanza, di non avere più alcun interesse a proseguire il giudizio.

Alla luce di tali considerazioni risulta che l'Amministrazione, in esecuzione della sentenza n. 228/2024 di questa Sezione, ha emesso il provvedimento necessario per la definizione della ricongiunzione, ai sensi degli artt. 113-115 del dPR 1092/1973, del suddetto servizio statale di ruolo, per cui rispetto al ricorso per ottemperanza introduttivo dell'odierno giudizio è venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente che, quindi, deve essere dichiarato improcedibile.

Infatti, la sopravvenuta carenza di interesse è ricollegabile ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto, tale da riverberare i suoi effetti sull'interesse ad agire che, in virtù del fondamentale principio espresso dall'art. 100 c.p.c., richiamato espressamente dall'art. 7, co. 2, c.g.c., deve permanere inalterato fino alla definizione della causa, dovendo comunque sussistere l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice (Cass., sent. 27 gennaio 2011, n. 2051).

3. Le spese di lite vanno compensate integralmente fra le parti considerato che il giudizio è stato definito sulla base di una questione preliminare ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

- dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 7aprile 2025

Pubblicata il 7 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)